



federato



**FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI ADERENTE SLAI PROLCOBAS FEDERATA SLAI COBAS - 18-12-2017**

**AI LAVORATORI DEL CCNL TRASPORTO MERCI SPEDIZIONI E LOGISTICA  
ANALISI DELLE INFAMIE CONTENUTE NELL'IPOTESI DI ACCORDO DEL 03-12-2017**

**L' ipotesi contrattuale che tutti Voi autisti operai e pure corrieri e facchini, dovete bocciare, prevede:**

- a. LIMITAZIONE A SCIOPERI NEI SERVIZI ESSENZIALI (genericità abusante "filiera logistica")
- b. PERDITA DI ROL, festività e permessi per 4 anni.
- c. LIVELLO 6 Junior viene mantenuto anche se ridotto il tempo di passaggio al 6°
- d. SCOMPATTAMENTO DELLE QUALIFICHE in particolare 3 e 3S creano profili diversificati da A ad I in cui alcuni di questi NON danno luogo a trasferta art.62. Oltre a ciò va considerato che la divisione dei livelli (3, 3S, ecc) in diverse "categorie" attuata per dividere i lavoratori e rendere loro difficile l'individuazione di abusi mancanze e diversità retributive confrontandosi insieme. *Questa divisione ci appare come un atto incredibile atteso che stiamo parlando di personale viaggiante già individualizzato e diviso cui è molto difficile confrontarsi con i colleghi.*
- e. SETTIMANA MOBILE. Incremento dell'orario di lavoro e riduzione delle indennità per ore straordinarie notturne, festive.
- f. Riduzione del riconoscimento di orario di lavoro nel caso dei blocchi stradali delle autorità ai mezzi pesanti.
- g. L'art.10 sul riposo settimanale è ridefinito illegittimamente e genericamente a tutelare l'azienda ciò allo scopo di legittimarlo come riposo effettivo quando non lo è .
- h. Porta l'orario ordinario a 47 ore non più 39. L'art.11 diviene optional, diviene ordinario l'art.11 bis. L'art.11 parla di orario di lavoro distribuito sino ad un massimo di 6 giorni (è cancellata la definizione dell'orario fino alle ore 13 del sabato comma 13 dell'art.11). Ciò "apre la strada" alla paventata estensione del lavoro e riduzione del riposo settimanale da parte della "commissione europea" *dimostrando che queste sezioni di categoria dei sindacati confederali NEMMENO rispettano i principi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e NEMMENO rispettano i principi della "carta europea" che proclamano.*
- i. 11 bis. Viene limitato il diritto di fare accordi aziendali di forfettizzazione alle organizzazioni STIPULANTI e non più alle organizzazioni maggiormente rappresentative.

- j. 11 ter. Con l'art.11 ter, si stabilisce una riduzione della retribuzione ai neo-assunti per i primi 4 anni (dal 90% nel primo e secondo anno al 95% al terzo anno). Viene cancellata la clausola compromissoria e sostituita con un articolo che ammette sconti anche alle aziende che hanno licenziato in cambio della ipotetica promessa di non fare licenziamenti collettivi definiti "processi di riduzione" senza i termini licenziamenti collettivi.
- k. 11 quater è stato tolto il giustificativo della "forte crisi del settore". Via libera dei confederali per gli sgravi. Misure premiali esclusivamente per il personale viaggiante. La percentuale di contratti a Tempo Determinato passa dal 35 al 40%. Mantenimento della "virtualità aziendale". Accordi di 2° livello nazionali per le aziende su più regioni.
- l. 11 quinquies (corrieri). I lavoratori del livello 4 (corrieri) vedono aumentare il loro orario di lavoro da 39 ore a 44 ore settimanali.
- m. Art.13. E' ridefinita la quantificazione del lavoro straordinario, sono stati eliminati i riferimenti all'orario giornaliero e settimanale. Art.13 comma 6. Lo straordinario del sabato e della domenica non è più retribuito con maggiorazione del 50% e 65% ma bensì di 30% come nei giorni normali.
- n. Art.12 comma 6. Il lavoro ordinario nei giorni festivi e domenicali è retribuito con maggiorazione del 50%. È introdotta una possibile maggiore flessibilizzazione del lavoro notturno per necessità dei "poli logistici"
- o. Penalizzazione e criminalizzazione della malattia. Anticostituzionale. Procedure illegittime di decurtazione salariale degli straordinari forfettizzati. Riduzione della integrazione aziendale della malattia dopo un certo numero di eventi di malattia inferiori ai 7 gg che iniziano il giorno successivo ad un giorno non lavorativo.
- p. È stato eliminato il comma 1 dell'art.30 di modo da eliminare il principio per cui l'autista non è facchino. Nello stesso art.30 si attribuisce responsabilità all'autista in caso di mancata "effettuazione" mentre prima si definiva obbligatoria solo la "collaborazione". Si limita il diritto di verifica congiunta (ma è concretamente un palliativo) alle RSU/RSA solo delle OS "stipulanti". Viene introdotto il facchinaggio anche se limitatamente a quanto concerne carico-scarico dal mezzo. Nel comma 8 si dà all'azienda il compito di comunicare le assicurazioni Kasko
- q. Nel articolo 31 comma 3 è stato tolto l'obbligo dell'azienda oltre i 6 dipendenti di adibire ad altre mansioni l'autista a cui è stata sospesa la patente.
- r. Nell'articolo 32 (disciplinari e danni). Introduzione di una procedura extra-lege sui danni fino a 1.000 euro e per scavalcare gli arbitrati disciplinari e le cause, nella quale comunque il lavoratore paga in danni causati nel lavoro al 75%. In pratica Viene gestita illegittimamente la pretesa economica per "danni" che vengono addebitati agli autisti, senza alcuna considerazione

per quei mezzi o strumenti che siano stati carenti o pericolosi per il lavoratore e per gli altri utenti della strada. Con il rischio, in caso di firme del lavoratore, (generalmente estorte per motivi assicurativi), di poter attuare trattenimenti economici SENZA la procedura di cui all'art.7 Legge 300/1970.

- s. Nell'articolo 33 si limitano i già scarsi benefit in caso di trasferimento inferiori ai 20 km.
- t. Nell'articolo 38 si introducono dei principi atti ad aumentare la "produttività" con gli accordi di 2° livello. Tali principi sono gravissimi dati i rischi del lavoro e la già elevatissima violazione nel settore, delle regole stradali.
- u. Nell'articolo 42 si introduce il passaggio di appalto automatico per le cooperative dei facchini.
- v. Art.51 assistenza sanitaria integrativa Sanilog. Vale quanto già detto nelle ns.riunioni.
- w. Art.52 sedi regionali Ebilog.
- x. UNA TANTUM. Importo forfettizzato lordo di 300 euro per autoincularsi.
- y. Legittimazione del lavoro a chiamata. Un principio infame soprattutto in un settore come questo.
- z. Una serie di articoli a favore delle imprese in merito alla Bilateralità ed alla loro fiscalizzazione.
- aa. Circa il passaggio dall'orario ordinario di 39 alle ore 47 settimanali, con un protocollo definito "Verifica della discontinuità" si crea una forma di sanatoria per la mancata procedura di verifica della discontinuità. In pratica è una TRUFFA perché se non viene svolta la riunione della commissione di verifica entro 10 gg, la discontinuità si intende riconosciuta.
- bb. Le varie modifiche sono applicate con varie formulazioni anche all'Artigianato.
- cc. Aumentato il rapporto degli apprendisti sui lavoratori nel loro complesso nelle piccole aziende.
- dd. Sottoposizione a consenso dei ratei 13esima e 14esima.

**AUTISTI DI MEZZI PESANTI – COSTRUENDO LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE E FACENDO LE LOTTE, SOLO IN QUESTO MODO, POSSIAMO SUPERARE LA GRAVISSIMA SITUAZIONE DI PROVOCAZIONE DISPREGIO DEI DIRITTI E SCHIAVISMO CHE' E' STATA CREATA IN QUESTO PAESE DAL PADRONATO E DAI SUOI COMPLICI CGIL-CISL-UIL SETTORE TRASPORTI**

**BOCCIAE RIFIUTATE RIDICOLIZZATE QUESTO CONTRATTO MODIFICATO !**

**DISDETTATE CHI VI HA TRADITO !**